

C11205 - ELETTRONICA INDUSTRIALE/DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES

Provvedimento n. 22827

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Elettronica Industriale S.p.A., pervenuta in data 4 agosto 2011;

VISTA la richiesta di informazioni inviata alla società Elettronica Industriale S.p.A. in data 26 agosto 2011;

VISTA la risposta della società Elettronica Industriale S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 9 settembre 2011;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A. (di seguito, "EI") è la società che si occupa della realizzazione, manutenzione e gestione delle reti con le quali sono diffusi la maggior parte dei servizi televisivi del Gruppo Mediaset. In particolare, oltre alle reti analogiche per i canali Canale 5, Rete 4 e Italia 1, EI opera attualmente 5 reti digitali (*multiplex*), di cui una interamente dedicata al DVB-H.

L'intero capitale sociale di EI è detenuto da Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, "RTI"), che è a sua volta controllata da Mediaset S.p.A., società a capo dell'omonimo Gruppo (di seguito, "Mediaset"). L'azionista di maggioranza relativa di Mediaset S.p.A. è Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. (di seguito, "Fininvest").

Nel 2010, EI ha realizzato un fatturato di 221 milioni di euro, interamente in Italia. Nel corso dello stesso anno Mediaset ha realizzato un fatturato di 4,3 miliardi di euro, di cui [4-5]¹ miliardi di euro a livello comunitario, e [3-4] miliardi di euro per vendite in Italia. Nel corso del 2010, Fininvest ha realizzato un fatturato complessivo di 5,9 miliardi di euro.

DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES S.p.A. (di seguito, "DMT") è la *holding* del Gruppo DMT e opera – attraverso la società controllata Towertel S.p.A. – nel settore della costruzione, installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture, per la maggior parte pali o tralicci, dedicate all'ospitalità di impianti di diffusione televisiva e radiofonica, nonché di impianti di telecomunicazioni.

DMT è il maggiore operatore indipendente italiano nel settore delle infrastrutture per reti televisive, radiofoniche e di telecomunicazioni; la società fornisce servizi di ospitalità ad oltre 400 clienti, tra i quali figurano i maggiori *broadcasters* e i principali gruppi di telecomunicazione presenti in Italia. DMT ospita, altresì, gli impianti di alcuni operatori che gestiscono reti per servizi di pubblica utilità e di sicurezza a livello locale e nazionale.

Nel 2010, DMT ha realizzato un fatturato di 59 milioni di euro, quasi interamente realizzato in Italia, principalmente per la fornitura di servizi di ospitalità ad operatori di reti televisive.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di DMT da parte di EI. A tal fine, EI ha conferito alla società EI Towers S.p.A. (di seguito, "EI Towers"), all'uopo costituita e da essa interamente controllata, il ramo d'azienda relativo al settore dell'ingegneria, progettazione, costruzione, installazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle reti di radiodiffusione radiofonica, televisiva e telefonica. L'operazione in esame prevede la fusione per incorporazione di EI Towers in DMT. Ad esito dell'operazione, EI deterrà circa il 66% del capitale sociale di DMT e, di conseguenza, ne acquisirà il controllo esclusivo.

L'accordo stipulato tra le Parti prevede, inoltre, che l'attuale azionista di riferimento di DMT non svolga attività in concorrenza con quella di DMT per la durata di tre anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1,

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dalle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, a condizione che abbia un oggetto limitato agli ambiti merceologici e geografici in cui l'impresa acquisita ha finora svolto la propria attività e, non ravvisandosi trasferimento di *know how*, una durata circoscritta ad un periodo di due anni, nonché a condizione che non sia impedito al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario².

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

La concentrazione in esame interessa il settore delle infrastrutture dedicate all'ospitalità di impianti di diffusione dei segnali televisivi, radiofonici, e di impianti di telecomunicazioni ("*tower business*"). Tali infrastrutture sono costituite da strutture verticali (torri, pali, tralicci) idonee ad ospitare i sistemi radianti degli operatori e da fabbricati opportunamente attrezzati per il ricovero degli apparati trasmettenti.

Sebbene gli operatori di rete – i soggetti che hanno la disponibilità di frequenze ed impianti – siano spesso anche i proprietari di siti e infrastrutture di trasmissione, la legge consente che l'operatore di rete affitti tali infrastrutture da società terze (c.d. *tower companies*).

I servizi di ospitalità offerti dalle *tower companies* agli operatori di rete consistono nella messa a disposizione delle infrastrutture per alloggiare le apparecchiature di trasmissione/diffusione e i sistemi radianti, nonché degli impianti ausiliari comuni atti a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature (impianti di alimentazione, protezione elettrica, climatizzazione). In alcuni casi il fornitore di tali servizi mette a disposizione anche sistemi radianti per l'utilizzo in comune da parte di più utilizzatori.

I servizi in questione possono includere anche le attività di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, consistenti negli interventi periodici programmati presso i siti per il controllo del corretto stato di funzionamento delle apparecchiature (manutenzione preventiva) e negli interventi effettuati in caso di malfunzionamento/guasto delle apparecchiature (manutenzione correttiva).

La fornitura dei servizi di ospitalità sopra descritti è spesso associata alla fornitura di altri servizi di rete comprendenti: i servizi di pianificazione ed *engineering* (quali la pianificazione della rete, la valutazione dell'impatto elettromagnetico, la progettazione esecutiva degli impianti), le attività di realizzazione della rete (la gestione del progetto, la realizzazione degli impianti, l'installazione) e l'attività amministrativa ausiliaria (in particolare, l'ottenimento dei permessi dagli enti locali e dalle autorità competenti).

I servizi di ospitalità ed i servizi associati sono principalmente offerti dalle *tower companies* a *broadcasters* televisivi e radiofonici, nonché ad operatori di reti di telecomunicazioni ed, in particolare, ad operatori di reti mobili³. Si ritiene che la fornitura dei servizi di ospitalità a ciascuna delle suddette tipologie di operatori configuri un distinto mercato rilevante del prodotto.

Le diverse caratteristiche delle reti di telefonia mobile e delle reti di *broadcasting*, infatti, fanno sì che i siti utilizzati per la radiodiffusione possono essere spesso utilizzati anche per l'installazione degli impianti delle reti di telefonia mobile, mentre solo un numero limitato dei siti degli operatori di telecomunicazioni mobili può essere utilmente impiegato per attività di *broadcasting*⁴.

In secondo luogo, nell'ambito dei servizi di ospitalità di impianti radiodiffusivi, conformemente con i precedenti dell'Autorità⁵, appare possibile operare una distinzione tra il mercato rilevante delle infrastrutture per il *broadcasting* televisivo e il mercato rilevante delle infrastrutture per il *broadcasting* radiofonico. Rispetto alle reti televisive, infatti, le reti radiofoniche sono caratterizzate da una maggiore ampiezza della copertura del segnale, che consente una copertura su scala nazionale con un minor numero di siti, e da una minore direzionalità del segnale, che riduce i vincoli nel posizionamento delle antenne trasmissive⁶. Pertanto, la sostituibilità della domanda tra siti alternativi si configura diversamente per gli operatori televisivi e per quelli radiofonici.

² [Cfr. Comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione 2005/C 56/03, pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005 C56/24.]

³ [Di recente, i servizi di ospitalità sono stati utilizzati anche da operatori attivi nella fornitura di servizi broadband wireless in modalità fissa o nomadica quali, ad esempio, i servizi Wi-Max. Le infrastrutture in questione, inoltre, sono utilizzate anche per reti con finalità di pubblico servizio quali quelle dedicate alla protezione civile nonché alle emergenze sanitarie.]

⁴ [Cfr. provv. n. 13137 del 29 aprile 2004, C6161 – RAI - Radiotelevisione Italiana/Rami d'azienda, in Boll. n. 18/04; la decisione della Commissione nel caso n. C2004/207/CE – T-Mobile Deutschland/02 Germany del luglio 2003, nonché la decisione della Competition Commission del Regno Unito nel caso Macquarie UK Broadcast Ventures Limited/National Grid Wireless Group del marzo 2008.]

⁵ [Cfr., ex multis, provv. n. 21736 del 21 ottobre 2010, C10743 – Elettronica Industriale/7 Gold Calabria, in Boll. n. 41/10 e provv. n. 22592 del 13 luglio 2011, C11080 – Monradio/Ramo di azienda di RBC, in Boll. n. 28/11.]

⁶ [Cfr. Delibera n. 24/11/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom).]

In conclusione, sotto il profilo merceologico, i mercati rilevanti su cui avrà effetto la presente operazione sono: *i*) il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva; *ii*) il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora; *iii*) il mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili.

L'estensione geografica dei suddetti mercati rilevanti è nazionale. Si osserva, infatti, che le attività in questione sono disciplinate da differenti regimi normativi nazionali. Si rileva, inoltre, che le infrastrutture delle Parti sono diffuse sull'intero territorio nazionale e sono volte a soddisfare primariamente la domanda proveniente da operatori di rete attivi a livello nazionale⁷.

Oltre ai suddetti mercati rilevanti, si individuano anche mercati interessati dall'operazione sotto il profilo verticale. Il Gruppo Mediaset, infatti, è presente a diversi livelli della filiera del settore televisivo e, in particolare: *i*) nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale; *ii*) nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo; e *iii*) nel mercato dei servizi televisivi a pagamento (*pay-tv*). Tali mercati, di dimensione geografica nazionale, devono pertanto ritenersi interessati dalla presente operazione.

Gli effetti dell'operazione

L'operazione di concentrazione in esame comporta l'acquisizione da parte di EI del controllo del principale operatore indipendente italiano nel settore delle infrastrutture per le comunicazioni radiotelevisive e di telecomunicazioni.

Ad esito dell'operazione, EI controllerà un parco di infrastrutture ubicate in [2.000-3.000] siti capillarmente dislocati sull'intero territorio nazionale. L'unica altra *tower company* attiva a livello nazionale è Rai Way S.p.A. (di seguito, "Rai Way"), società del Gruppo RAI.

Nel seguito sono descritti gli effetti della concentrazione in ciascuno dei mercati rilevanti sopra individuati.

Il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e i relativi mercati a valle

Ad esito dell'operazione, risulteranno attive solo due *tower companies* che dispongono di infrastrutture per le trasmissioni televisive a livello nazionale, entrambe afferenti a gruppi societari verticalmente integrati nei mercati a valle del settore televisivo: EI (Gruppo Mediaset) e Rai Way (Gruppo RAI).

I due operatori avranno la disponibilità di infrastrutture analoghe per numerosità, capillarità e rilevanza strategica⁸, ma deterranno una posizione sostanzialmente diversa nell'offerta di servizi di ospitalità ad operatori terzi di reti televisive. Rai Way, infatti, utilizza prioritariamente le proprie infrastrutture per le esigenze connesse alla fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo ed offre servizi di ospitalità ad operatori televisivi terzi solo in misura marginale.

Allo stato, DMT ed EI detengono rispettivamente quote di mercato di circa il [70-90%] e il [1-20%], mentre Rai Way detiene una quota residuale del [1-20%].

Ad esito dell'operazione, dunque, EI deterrà una quota di mercato di circa il [80-100%]. Alla luce dell'attività marginale di Rai Way nella fornitura di ospitalità ad operatori televisivi terzi, si ritiene che tale società, nonostante l'estesa infrastruttura a propria disposizione, non eserciterà un significativa disciplina concorrenziale nei confronti dell'operatore risultante dalla concentrazione.

È necessario, inoltre, tenere in considerazione la natura verticalmente integrata del Gruppo Mediaset, il quale:

- nel mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale, detiene attualmente 4 reti (*multiplex*) in tecnica DVB-T su 16 operanti a livello nazionale⁹;
- nel mercato a valle della raccolta pubblicitaria televisiva, secondo quanto comunicato dalle Parti, detiene una quota di mercato del 56%, mentre i principali concorrenti Rai e Sky Italia S.r.l. detengono rispettivamente quote del 22% e 4%;
- nel mercato della *pay-tv*, secondo quanto comunicato dalle Parti, detiene una quota di circa il 12%, a fronte della quota di circa l'80% detenuta da Sky Italia S.r.l.

Alla luce dell'integrazione verticale del Gruppo Mediaset, la concentrazione appare determinare il rischio di una preclusione al livello dei fattori di produzione: EI, infatti, potrebbe avere sia la capacità che l'interesse ad ostacolare e/o limitare l'accesso alle infrastrutture da parte degli operatori di rete concorrenti e, di conseguenza, l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi rivali attivi nel mercato della raccolta pubblicitaria televisiva e/o nel mercato della *pay-tv*.

Tale rischio sussiste sia con riferimento agli operatori di rete esistenti, ed in particolare quelli che attualmente acquistano servizi di ospitalità da DMT, sia con riferimento ai nuovi operatori di rete che potranno entrare nel mercato

⁷ [Oltre al mercato nazionale, si ritiene che vi siano distinti mercati delle infrastrutture per la radiodiffusione con una dimensione geografica locale, nei quali la domanda proveniente da broadcasters locali è soddisfatta da tower companies operanti a livello regionale/locale. Tali mercati, tuttavia, allo stato delle informazioni disponibili, non appaiono rilevanti ai fini della valutazione della presente operazione.]

⁸ [In particolare, ciascuno dei due operatori sarà presente in siti considerati strategici, in quanto necessari per ottenere una copertura effettiva di circa l'80% della popolazione.]

⁹ [Come noto, è attualmente in corso la procedura per l'assegnazione di 5 ulteriori reti DVB-T. Cfr. il Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell'8 luglio 2011, 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici.]

ad esito del *beauty contest* in corso per l'assegnazione di cinque diritti d'uso per frequenze per sistemi DVB-T su base nazionale¹⁰.

Il rischio di preclusione comporta potenziali effetti negativi nei mercati a valle sia a danno degli investitori pubblicitari che dei telespettatori/utenti. Si consideri, peraltro, che la possibilità di ingresso di fornitori di servizi di media audiovisivi su altre piattaforme trasmissive non rimuove le preoccupazioni concorrenziali derivanti dalla concentrazione, in considerazione della maggiore diffusione della piattaforma digitale terrestre, nonché dell'assenza di significativi ingressi di nuovi operatori sulla piattaforma satellitare a pagamento.

Allo stato delle informazioni disponibili, si ritiene che le preoccupazioni di natura concorrenziale sopra individuate non siano temperate in misura significativa dall'esistenza di *tower companies* che operano a livello regionale/locale¹¹: al fine di realizzare una rete trasmissiva sull'intero territorio nazionale, i servizi di ospitalità offerti da operatori locali possono al più integrare i servizi di ospitalità offerti da un operatore nazionale, ma non costituiscono una valida alternativa a questi ultimi.

Infatti, si rileva che alcuni siti di trasmissione strategici sono di esclusiva proprietà di operatori nazionali e che il ricorso ad una pluralità di *tower companies* locali piuttosto che ad un unico referente nazionale appare comportare significativi costi di ricerca e di transazione. Si rileva, infine, come per gli operatori di rete esistenti il ricorso alle *tower companies* locali potrebbe da luogo a significativi *switching costs*¹².

Non si ritiene, infine, che la regolamentazione esistente faccia venir meno le preoccupazioni concorrenziali derivanti dalla concentrazione in esame.

In particolare, sebbene il regolatore abbia previsto in capo a Rai e RTI obblighi di accesso alle proprie infrastrutture¹³, di questi possono usufruire solo gli operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica. Come noto, le trasmissioni televisive analogiche sono destinate ad essere completamente sostituite dalle trasmissioni in tecnica digitale ad esito del processo di *switch-off* in corso che si concluderà entro il 2012.

Inoltre, nonostante il regolatore abbia previsto in favore degli operatori nuovi entranti ad esito del già citato *beauty contest*¹⁴ degli obblighi di accesso, questi si riferiscono ai servizi trasmissivi erogati dagli operatori di rete e non all'accesso alle infrastrutture, hanno una durata limitata a cinque anni e nulla prevedono per gli operatori di rete esistenti.

In conclusione, nel mercato in esame delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva la concentrazione appare suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, con potenziali effetti escludenti nei mercati a valle.

II mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora

Nel mercato in esame, la concentrazione appare comportare la mera sostituzione di un operatore con un altro, in quanto EI non fornisce servizi di ospitalità di entità significativa agli operatori radiofonici.

Si rileva, inoltre, che gli operatori radiofonici, anche nazionali, fanno ampio ricorso ai servizi di ospitalità offerti da *tower companies* locali. Quest'ultime, dunque, appaiono in grado di esercitare una pressione competitiva significativa nei confronti delle *tower companies* nazionali nell'offerta di servizi di ospitalità ad operatori radiofonici.

Nel mercato delle infrastrutture per il *broadcasting* radiofonico, dunque, l'operazione appare comportare una sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti marginale, in un contesto competitivo caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti. La concentrazione, pertanto, non appare determinare effetti di natura orizzontale o verticale problematici sotto il profilo concorrenziale.

II mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili

Nel mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili l'operazione comporterà una marginale sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti. Per EI, infatti, la fornitura di servizi di ospitalità ad operatori di reti di telecomunicazioni mobili costituisce un'attività residuale, di dimensione trascurabile nell'ambito del mercato complessivo.

¹⁰ [Cfr. Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre di cui Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell'8 luglio 2011, 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici.]

¹¹ [Si tratta di un comparto molto frammentato, la cui dimensione economica non è nota con esattezza. Le Parti stimano che il fatturato realizzato dai fornitori di ospitalità attivi a livello locale ad operatori di rete nazionali è di circa 14 milioni di euro. Si consideri che, laddove nella stima delle quote di mercato si considerassero anche i servizi erogati agli operatori di rete nazionali dalle *tower companies* locali, la quota di mercato della nuova entità si attesterebbe, comunque, a circa il [60-80%].]

¹² [Il cambiamento di fornitore, infatti, comporta significativi costi tecnici legati allo spostamento e all'eventuale adattamento degli impianti trasmissivi, oneri derivanti dai necessari adempimenti amministrativi (valutazione dell'impatto elettromagnetico, urbanistico, ambientale, ecc.), nonché costi di transazione (ricerca del nuovo fornitore, negoziazione, ecc.). In alcuni casi, inoltre, la legislazione vigente in materia di salute pubblica potrebbe impedire lo spostamento di impianti in siti che presentano già elevati livelli di emissioni elettromagnetiche.]

¹³ [Si vedano le delibera n. 159/08/CONS e n. 24/11/CONS dell'AGCom.]

¹⁴ [Si veda la delibera n. 497/10/CONS dell'AGCom.]

Il mercato in esame, inoltre, è caratterizzato da un ampio ricorso all'auto-produzione da parte degli operatori mobili, i quali hanno sviluppato un numero estremamente elevato di siti proprietari, nonché dalla presenza di Rai Way, che detiene una quota di mercato superiore a quella imputabile ad EI/DMT.

In tale mercato, dunque, l'operazione in esame non appare comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione da parte di EI del controllo esclusivo di DMT, sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva, con potenziali effetti escludenti nei mercati a valle;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Elettronica Industriale S.p.A. e Digital Media Technologies S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Buttà;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento;

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà